SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 24 aprile 1991** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991.

Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto in particolare l'art. 30 concernente il bacino regionale pilota del Serchio;

Visto l'art. 31 della stessa legge che dispone che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni d'intesa fra di loro e singolarmente, elaborino ed adottino schemi previsionali e programmatici per le finalità indicate nella stessa disposizione;

Visto il richiamato art. 31 che, ai commi 2 e 3, determina i contenuti degli schemi previsionali e programmatici e fissa i soggetti e le procedure ai fini della ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-91, destinati al finanziamento delle attività conoscitive e degli interventi urgenti individuati negli stessi schemi;

Visti i commi 5 e 6 dello stesso articolo che fissano l'ammontare dei finanziamenti da erogare per le finalità sopraspecificate, stabilendo una riserva del 50% per i bacini di rilievo nazionale del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno, prevedendo, inoltre, un contributo straordinario immediatamente erogabile a favore della regione Toscana per gli interventi urgenti per la diga del Bilancino e per l'asta media del fiume Arno;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 168370 dell'11 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1989, registro n. 29, foglio n. 147, con il quale si è provveduto alla erogazione alla regione Toscana del contributo straordinario di lire 120 miliardi, ai sensi del sesto comma dell'art. 31 della legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 33, comma 2, della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 23 dicembre 1989, n. 407, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, che, all'art. 9, ha, tra l'altro, fissato al 31 ottobre 1990 il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici e ne ha esteso l'arco temporale di riferimento al quadriennio 1989-92;

Considerato che, una parte delle disponibilità finanziarie stanziate nell'anno 1990 per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici pari a L. 200.474.000.000 è stata utilizzata per il finanziamento di provvedimenti urgenti per far fronte all'emergenza idrica;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 11 febbraio 1991, n. 38, recante «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale» che ha, tra l'altro, prorogato di un anno i termini per l'impiego dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990, ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)»;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, concernente «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania, Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990»;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1990, concernente «Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visti gli schemi previsionali e programmatici pervenuti entro il termine del 31 ottobre 1990 da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e delle regioni;

Considerate le risultanze dell'istruttoria tecnica ed amministrativa espletate sui predetti schemi previsionali e programmatici per verificarne la conformità al dettato legislativo e la coerenza con gli indirizzi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990;

Considerato che, con parere reso in data 13 dicembre 1990, il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si è pronunciato favorevolmente sugli schemi previsionali e programmatici, con le osservazioni e le prescrizioni, riportate nello stesso parere, al cui rispetto subordinare il finanziamento delle attività proposte, ed ha, altresì, espresso, per le motivazioni specificate nello stesso voto, parere favorevole sullo schema di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, proposto dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Vista la pronuncia in data 19 dicembre 1990, con la quale la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le pronvice autonome di Trento e di Bolzano,

ha ritenuto di esprimersi favorevolmente in ordine allo schema di ripartizione dei predetti finanziamenti tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, per il triennio 1989-91;

Vista la pronuncia in data 7 febbraio 1991, con la quale la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si è espressa favorevolmente in ordine allo schema di ripartizione dei predetti finanziamenti tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche per il periodo 1992-93;

Ritenuta la necessità di definire il prospetto di ripartizione dei fondi stanziati per le finalità di cui sopra relativi al periodo 1989-93, ammontanti a complessive L. 1.976.826.000.000, ripartiti in ragione di lire 802.000.000.000 per l'anno 1989, L. 44.826.000.000 per l'anno 1990, L. 130.000.000.000 per l'anno 1991, L. 600.000.000.000 per l'anno 1992 e L. 400.000.000.000 per l'anno 1993;

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo concernente la ripartizione dei fondi stanziati nel periodo 1989-93, adottata nella seduta del 22 febbraio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° marzo 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato quadro di ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

Art. 2.

1. Per l'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni provvedono:

a) per i fondi relativi al triennio 1989-91 a ridefinire le priorità degli interventi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

b) per i fondi relativi al biennio 1992-93 a ridefinire le priorità degli interventi entro centoventi giorni dalla predetta pubblicazione.

2. I soggetti competenti sono tenuti a riformulare, entro i termini di cui al comma 1, le priorità assicurando che gli interventi individuati siano connotati da accertato carattere di definitività e di autonomia funzionale e siano totalmente coperti con le risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'aggregazione di ulteriori risorse finanziarie stanziate per le medesime finalità.

3. Le determinazioni così assunte sono trasmesse ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente.

4. Il Ministero dei lavori pubblici provvede con propri decreti al trasferimento delle risorse secondo il quadro di riparto di cui all'art. 1 e le priorità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

1. Il finanziamento degli studi, che devono essere comunque finalizzati alla redazione dei piani di bacino, non può eccedere il 10% delle risorse complessivamente assegnate.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400/1988, sono determinati, entro il 30 giugno 1991, i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni, nonché le modalità, anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività.

3. Con la medesima procedura, entro il 31 dicembre 1991, sono definiti le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti la difesa del suolo.

Art. 4.

1. A decorrere dal 31 dicembre 1991, le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni trasmettono semestralmente al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, una relazione sullo stato di attuazione degli schemi previsionali e programmatici di competenza.

Roma, 1° marzo 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1991
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 317

ALLEGATO

QUADRO DI RIPARTIZIONE TRA I BACINI DI RILIEVO NAZIONALE, INTERREGIONALE E REGIONALE DEI FONDI DISPONIBILI NEL PERIODO 1989-93 DA DESTINARE ALL'ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI DI CUI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, E DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 253.

RIPARTO FINANZIAMENTI BACINI NAZIONALI, INTERREGIONALI E REGIONALI PERIODO 1989/1993 (in miliardi)

BACINI NAZIONALI	1989/90/91	1992	1993	TOTALE
BRENTA, ISONZO, LIVENZA, PIAVE, TAGLIAMENTO	45,013	24,623	16,416	86,052
ADIGE	35,236	24,674	16,450	76,360
PO	268,464	187,994	125,330	581,788
ARNO	33,051	23,144	15,429	71,624
TEVERE	73,551	51,506	34,337	159,394
LIRI-GARIGLIANO	12,821	7,013	4,675	24,509
VOLTURNO	18,110	12,682	8,455	39,247
TOTALE BACINI NAZIONALI	486,246	331,636	221,092	1038,974

BACINI INTERREGIONALI	1989/90/91	1992	1993	TOTALE
LEMENE (Veneto, F. Venezia Giulia)	1,806	0,998	0,659	3,463
FISSERO-TARTARO-C. BIANCO (Lombardia, Veneto)	7,198	3,937	2,624	13,759
RENO (Toscana, Emilia Romagna)	14,269	7,805	5,203	27,277
MARECCHIA (Toscana, Emilia Romagna, Marche)	0,959	0,525	0,350	1,834
CONCA (Marche, Emilia Romagna)	0,410	0,224	0,150	0,784
TRONTO (Marche, Lazio, Abruzzo)	2,508	1,372	0,915	4,795
SANGRO (Abruzzo, Molise)	2,853	1,561	1,040	5,454
TRIGNO (Abruzzo, Molise)	2,382	1,303	0,869	4,554
SACCIONE (Molise, Puglia)	0,335	0,183	0,122	0,640
FORTORE (Molise, Campania, Puglia)	2,868	1,569	1,046	5,483
OFANTO (Campania, Basilicata, Puglia)	5,655	3,094	2,063	10,812
BRADANO (Puglia, Basilicata)	6,079	3,326	2,217	11,622
SINNI (Basilicata, Calabria)	2,137	1,169	0,779	4,085
MAGRA (Liguria, Toscana)	3,827	2,093	1,395	7,315
FIORA (Toscana, Lazio)	1,458	0,797	0,532	2,787
SELE (Basilicata, Campania)	6,223	3,404	2,270	11,897
NOCE (Basilicata, Calabria)	1,008	0,551	0,367	1,926
LAO (Basilicata, Calabria)	1,083	0,593	0,395	2,071
TOTALE BACINI INTERREGIONALI	63,058	34,494	22,996	120,548

BACINI REGIONALI	1989/90/91	1992	1993	TOTALE
VENETO	13,814	7,556	5,037	26,407
FRIULI VENEZIA GIULIA	9,076	4,968	3,311	17,355
LIGURIA	17,666	9,664	6,443	33,773
EMILIA ROMAGNA	18,681	10,219	6,813	35,713
TOSCANA	29,564	16,172	10,781	56,517
MARCHE	22,780	12,461	8,308	43,549
LAZIO	15,527	8,494	5,662	29,683
ABRUZZO	18,822	10,296	6,864	35,982
MOLISE	3,837	2,098	1,399	7,334
CAMPANIA	46,423	25,395	16,930	88,748
PUGLIA	56,210	30,749	20,499	107,458
BASILICATA	8,868	4,853	3,234	16,955
CALABRIA	38,348	20,979	13,985	73,312
SICILIA	79,434	43,453	28,969	151,856
SARDEGNA	48,470	26,515	17,677	92,662
TOTALE BACINI REGIONALI	427,522	233,870	155,912	817,304

BACINO SPERIMENTALE	1989/90/91	1992	1993	TOTALE
SERCHIO (art. 30 Legge 183/89)	60,000			

91A1861

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 1991, n. 135.

Regolamento recante le modalità per il rilascio dei titoli aeronautici italiani corrispondenti a quelli rilasciati da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

Considerata la necessità di stabilire le modalità del rilascio dei titoli aeronautici italiani corrispondenti a quelli rilasciati da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. U.L. VAR.5/41-59 del 18 gennaio 1991;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Il titolare di una licenza o di una abilitazione al pilotaggio, rilasciata da uno Stato membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) o della Comunità economica europea (C.E.E.), può conseguire il corrispondente titolo previsto dall'ordinamento italiano, qualora superi le prove teoriche e pratiche previste per il suo conseguimento.

Art. 2.

Il titolare di una licenza aeronautica, rilasciata da uno degli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o della Comunità economica europea, è ammesso alle prove di accertamento dell'idoneità per il conseguimento di una licenza aeronautica, qualora sia in possesso del titolo di studio eventualmente prescritto ed abbia effettuato, un'attività complessiva di volo equivalente a quella che la normativa italiana richiede che il conseguimento della corrispondente licenza.

Il titolare di una abilitazione al pilotaggio, rilasciata da uno degli Stati membri dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale o della Comunità economica europea, è ammesso alle prove di accertamento di idoneità per il conseguimento di una abilitazione al pilotaggio, qualora sia in possesso dei titoli aeronautici e dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa italiana ed abbia acquisito nozioni teoriche ed effettuato una attività complessiva di volo di addestramento equivalenti a quelle che la normativa italiana richiede per il conseguimento dell'abilitazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 353

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo vigente del codice della navigazione:

«Art. 731 *(Distinzione della gente dell'aria)*. — La gente dell'aria comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale addetto ai servizi a terra;

c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche.

Il personale di cui alla lettera a) *del comma precedente e il personale della lettera* b), *limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.*

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561».

— L'art. 24 del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, emanato ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213, ed approvato con D.P.R. n. 566/1988, è così formulato:

«Art. 24 *(Conversione di licenze e abilitazioni conseguite all'estero)*. — 1. Le licenze e le abilitazioni aeronautiche rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (O.A.C.I.) o della Comunità economica europea (C.E.E.) e quelle relative al paracadutismo, riconosciute dalla Federazione aeronautica internazionale (F.A.I.), possono essere sostituite con i corrispondenti titoli italiani, purché i requisiti in base ai quali i titoli stranieri sono stati rilasciati, siano eguali od equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.

2. Per conseguire le equivalenti licenze e abilitazioni italiane, il titolare di licenza straniera deve superare le prove prescritte dai programmi ministeriali, salvo quanto diversamente stabilito dalle convenzioni internazionali.

3. Le prove teoriche hanno luogo, di norma, con il metodo delle domande a risposta multipla (quiz).

4. Le modalità del rilascio sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

5. I cittadini stranieri in possesso di licenze e delle relative abilitazioni italiane, non possono svolgere, in Italia, attività professionale se non previa autorizzazione del Ministero dei trasporti, fatte salve, in ogni caso, le convenzioni internazionali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0174

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1991 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di marzo 1991;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di marzo 1991 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.199,455
Marco tedesco	»	745,812
Franco francese	»	219,158
Fiorino olandese	»	661,670
Franco belga	»	36,208
Lira sterlina	»	2.186,761
Lira irlandese	»	1.987,674
Corona danese	»	194,266
Dracma greca	»	6,913
E.C.U.	Lit.	1.532,931
Dollaro canadese	»	1.037,333
Yen giapponese	»	8,737
Franco svizzero	»	863,811
Scellino austriaco	»	106,008
Corona norvegese	»	191,145
Corona svedese	»	203,306
Marco finlandese	»	312,156
Escudo portoghese	»	8,548
Peseta spagnola	»	11,998
Dollaro australiano	»	926,325

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 29 marzo 1991, è accertato, per il mese di marzo 1991, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,29
Albania:		
Lek	»	222,59
Algeria:		
Dinaro algerino	»	72,94
Angola:		
Kwanza	»	28,85
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	324,94
Argentina:		
Austral	»	0,12
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.302,74
Bangla Desh:		
Taka	»	35,02
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	607,48
Belize:		
Dollaro Belize	»	610,88
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.225,10
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	62,40
Birmania:		
Kyat	»	193,14
Bolivia:		
Boliviano	»	349,80
Botswana:		
Pula	»	629,75
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	5,30
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	695,05
Bulgaria:		
Leva	»	55,50

Paese / Valuta		Quotazione
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	7,08
Cambogia:		
Riel	»	2,65
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	18,31
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	452,54
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.472,19
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,81
Cile:		
Peso cileno	»	3,61
Cina:		
Renmimbi	»	232,03
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.680,60
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,07
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,43
Corea del nord:		
Won	»	1.259,55
Corea del sud:		
Won	»	1,67
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,73
Cuba:		
Peso cubano	»	1.539,70
Dominicana:		
Peso dominicano	»	90,50
Ecuador:		
Sucre	»	1,24
Egitto:		
Lira egiziana	»	371,30
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	152,60
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	331,74
Etiopia:		
Birr	»	593,84
Filippine:		
Peso filippino	»	44,71
Gambia:		
Dalasi	»	162,51
Ghana:		
Cedi	»	3,40
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	154,52
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,91
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.880,26
Guatemala:		
Quetzal	»	241,30
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	Lit.	1,87
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,97
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	18,53
Haiti:		
Gourde	»	245,02
Honduras:		
Lempira	»	230,80
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	157,11
India:		
Rupia indiana	»	62,40
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,63
Iran:		
Rial iraniano	»	18,48
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.815,13
Islanda:		
Corona islandese	»	20,99
Israele:		
Shekel	»	554,03
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	84,02
Kenia:		
Scellino keniota	»	47,26
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	N. Q.
Laos:		
Nuovo kip	»	1,74
Libano:		
Lira libanese	»	1,26
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.225,10
Libia:		
Dinaro libico	»	4.393,13
Macao:		
Pataca	»	151,78
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,75
Malawi:		
Kwacha	»	453,98
Malaysia:		
Ringgit	»	445,93
Maldive:		
Rufiyaa	»	125,04
Malta:		
Lira maltese	»	3.862,93
Marocco:		
Dirham Marocco	»	154,68
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,82
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	82,35

Messico:		
Peso messicano	Lit.	0,41
Mongolia:		
Tugrik	»	364,11
Mozambico:		
Metical	»	1,12
Nepal:		
Rupia nepalese	»	39,65
Nicaragua:		
Cordoba	»	244,35
Nigeria:		
Naira	»	124,97
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	725,79
Oman:		
Rial Oman	»	3.167,39
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	54,33
Panama:		
Balboa	»	1.225,10
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.271,83
Paraguay:		
Guarani	»	0,92
Perù:		
Inti	»	2.157,36
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,43
Polonia		
Zloty	»	2,29
Qatar:		
Rival Qatar	»	334,71
Romania:		
Leu	»	33,34
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,70
São Tomé:		
Dobra	»	8,10
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	222,53
Sierra Leone:		
Leone	»	6,18
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	695,05
Siria:		
Lira siriana	»	58,18
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,46
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,12
Sud Africa:		
Rand	»	459,14
Sudan:		
Lira sudanese	»	106,71
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	684,48
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	Lit.	44,94
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,05
Thailandia:		
Baht	»	47,35
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	287,47
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.310,07
Turchia:		
Lira turca	»	0,34
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,99
Ungheria:		
Forint	»	16,55
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.094,31
URSS:		
Rublo (C.)	»	698,04
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,69
Venezuela:		
Bolivar	»	22,54
Vietnam:		
Dong	»	0,16
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.636,97
Yemen sett.:		
Rial	»	101,39
Zaire:		
Zaire	»	0,34
Zambia:		
Kwacha	»	23,60
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	424,93

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro FORMICA

91A1852

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 18 gennaio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento,

nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, tra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348049 in data 9 gennaio 1991, concernente l'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato (CTO), al portatore, al tasso di interesse annuo del 12,50%, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 18 gennaio 1991, al prezzo fisso di L. 97,45% interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 348175 del 5 febbraio 1991 concernente la riapertura della sottoscrizione relativa ai suddetti certificati di credito del Tesoro (CTO) per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente assegnato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO), con godimento 18 gennaio 1991, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 marzo 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 marzo 1991, con versamento dei dietimi d'interesse dal 18 gennaio 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 156.243.750.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 9 gennaio 1991, salvo per il versamento del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 marzo 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 232

91A1863

DECRETO 7 marzo 1991.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta

modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 348268 in data 20 febbraio 1991, con il quale e stata disposta un emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, con godimento 1° marzo 1991, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1991, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 1991 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 marzo 1991 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 marzo 1991, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° marzo 1991 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 126.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 febbraio 1991, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 marzo 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 231

91A1864

DECRETO 20 marzo 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni

dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1991, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di luglio e agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo, e nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1991 e l'ultima il 1° aprile 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 3,4%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia; ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra: eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 marzo 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 aprile 1991 senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 aprile 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° APRILE 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° APRILE 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° APRILE 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991 valutati in L. 315.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 7

91A1865

DECRETO 12 aprile 1991.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,50 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 12 aprile 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
JERVOLINO RUSSO

91A1866

DECRETO 19 aprile 1991.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 20 febbraio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.47 del 25 febbraio 1991) e 20 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72, del 26 successivo), con i quali è stata disposta, fra l'altro, l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-1996:

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-1996 per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 95,35%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 20 febbraio 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1991-1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,65 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantacinque giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 95,35% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 maggio 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 maggio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente

distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 6 maggio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 6 maggio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-1996; esse avranno inizio il 6 maggio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi e il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1991
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 7

91A1876

DECRETO 19 aprile 1991.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 20 febbraio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991) e 20 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 successivo) con i quali è stata disposta, fra l'altro, l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-2001;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-2001 per un importo di lire 4.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 92,15%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 20 febbraio 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1991-2001.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 7,85 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,

n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantuno giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 92,15% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 maggio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantuno giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 2 maggio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1991-2001; esse avranno inizio il 2 maggio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1991
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 6

91A1877

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 aprile 1991.

Disposizioni in materia di taratura dei motori marini installati su motopescherecci.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 5 maggio 1986 e 7 maggio 1987, e successive integrazioni, con i quali è stato regolamentato il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 con il quale è stato adottato il terzo piano triennale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-93 che indica misure di intervento per favorire un corretto equilibrio tra sforzo di pesca e risorse disponibili;

Considerati anche gli orientamenti del programma pluriennale presentato alla CEE che prevede tra gli obiettivi la riduzione del tonnellaggio e potenza motore del naviglio da pesca al fine di contenere al massimo lo sforzo di pesca globale;

Considerata, altresì, la duplice esigenza da un lato di consentire il rinnovo o il riammodernamento dell'apparato motore delle navi senza aumentare lo stato di potenza globale esistente e dall'altro di avvalersi di prodotti esistenti sul mercato con limiti di potenza superiori a causa dell'intervenuto sviluppo tecnologico;

Ritenuta la necessità di rimuovere anche gli effetti negativi sullo sforzo di pesca derivanti da una eccessiva taratura dei motori;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

La potenza motrice delle navi adibite alla pesca deve essere quella massima continuativa accertata con le seguenti modalità:

per i motori di potenza superiore a 110 Hp la potenza massima continuativa è accertata dal RINA in conformità ai propri regolamenti;

per i motori di potenza fino a 110 Hp la potenza massima continuativa è stabilita dal RINA sulla base dei dati tecnici forniti dal costruttore.

Art. 2.

Per le navi già adibite alla pesca di cui si chiede l'ammodernamento e per quelle di cui viene richiesto l'ingresso nel settore pesca in sostituzione di altra nave di pari stazza adibita allo stesso sistema di pesca è consentito l'imbarco di un motore avente la potenza massima continuativa accertata come indicato nell'art. 1 superiore a non più del 30% di quella indicata nella licenza di pesca della nave rispettivamente da ammodernare o da sostituire.

Tale potenza dovrà comunque essere ricondotta a quella precedentemente autorizzata con modalità di detaratura di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Le operazioni di detaratura del motore dovranno essere effettuate dal RINA che accerta gli elementi tecnici oggetto del verbale di riduzione di potenza e punzona e sigilla gli organi meccanici interessati in conformità alle seguenti procedure:

a) i dispositivi dei leverismi sui quali si è agito per ridurre la potenza, al fine di evitare inavvertite alterazioni dello stato di taratura, devono essere opportunamente sigillati con due sigilli metallici di sicurezza completamente indipendenti tra loro e disposti in modo tale che una qualsiasi operazione che possa provocare la rottura accidentale di un sigillo non coinvolga anche l'altro. Quanto detto vale anche per il regolatore della velocità di rotazione, se indipendente;

b) i sigilli, il gruppo pompe o le singole pompe di iniezione e il regolatore della velocità, se indipendente, devono essere punzonati a cura del RINA;

c) sul «verbale di riduzione di potenza» devono essere sempre riportati:

1) il tipo e il numero di matricola del motore;

2) la potenza massima continuativa omologata del motore e la corrispondente velocità di rotazione;

3) la potenza ridotta del motore e la corrispondente velocità di rotazione;

4) il tipo e la matricola e la corrispondente velocità di rotazione;

5) la posizione dei leverismi sui quali si è agito per ridurre la potenza, possibilmente rappresentata su disegno schematico;

6) la portata di regolazione delle pompe e relativo numero di giri;

7) il tipo del banco prova pompe e caratteristiche del fluido impiegato (temperatura e densità a 15 °C);

8) la dichiarazione che, nelle condizioni di prova superando la velocità di regolazione la portata delle pompe cade bruscamente.

Art. 4.

Il verbale di riduzione della potenza del motore deve essere conservato a bordo delle navi ed esibito a richiesta degli organi di controllo.

L'autorità marittima trasmette al Ministero della marina mercantile copia del suddetto verbale, esso inoltre fa parte dei documenti richiesti ai fini del rilascio della licenza di pesca.

Art. 5.

È consentito dotare le imbarcazioni a remi adibite ad attività di piccola pesca di apparato motore non superiore ai 25 Hp.

Con successivo decreto saranno indicati modalità e limiti di modifiche che possono essere apportate alla stazza ed alla potenza del motore delle navi per le quali si richiede l'autorizzazione ad estendere la pesca costiera locale oltre le tre miglia dalla costa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A1862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 12 aprile 1991.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1979 relativo alle disposizioni relative al settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro-Presidente dell'AIMA, relativo alle «Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco»;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA del 25 gennaio 1989;

Visto il decreto del Ministro-Presidente dell'AIMA del 9 marzo 1989;

Considerato che occorre integrare e modificare le disposizioni di cui ai precitati provvedimenti;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1990, che ha recepito l'accordo quadro interprofessionale per il tabacco sciolto del raccolto 1990, nonché le successive disposizioni connesse diramate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerata la necessità di rendere permanenti le disposizioni previste a carico delle ditte trasformatrici dal precitato decreto ministeriale 5 aprile 1990, in modo da consentire all'AIMA di acquisire, mediante supporti magnetici, i dati relativi ai contratti ed alle dichiarazioni di coltivazione, obbligatori dal raccolto 1990 ai fini della concessione del premio comunitario;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'AIMA in data 3 aprile 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 marzo 1979 è integrato e modificato come segue:

Nell'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«Il certificato di premio viene emesso esclusivamente per il tabacco sciolto oggetto di contratto o dichiarazione di coltivazione. Per il rimanente tabacco sciolto, che può essere introdotto in magazzino dopo l'ultimazione del ricevimento del tabacco oggetto di contratto o dichiarazione di coltivazione, la prova dell'assoggettamento a controllo viene fornita mediante emissione di apposito certificato di controllo».

Nell'art. 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli all'entrata, anche mediante previsione di calendari di consegna dei tabacchi sciolti per varietà o gruppi di varietà, le associazioni dei produttori e dei trasformatori segnalano congiuntamente all'ufficio centrale ed agli uffici periferici per il tabacco dell'AIMA, entro il 15 ottobre ed entro il 15 novembre di ciascun anno, rispettivamente per la varietà Bright e per le altre varietà, le produzioni presunte regionali. Le ditte trasformatrici devono comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio del ricevimento dei tabacchi sciolti, i quantitativi totali presunti da ritirare, distintamente per ciascuna varietà».

Nell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«I contratti e le dichiarazioni di coltivazione devono essere consegnati in originale e fotocopia del medesimo. Le firme apposte nell'originale devono essere autenticate. All'originale deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del produttore.

I contratti e le dichiarazioni di coltivazione indicati nel precedente art. 5, con i relativi elenchi, devono essere consegnati unitamente ai supporti magnetici, predisposti secondo le istruzioni, che divengono permanenti diramate, per il tabacco sciolto del raccolto 1990, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il decreto ministeriale 5 aprile 1990 e successive disposizioni connesse».

Nell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il CED-AIMA sulla base dei dati acquisiti, mediante i supporti magnetici per i tabacchi che hanno formato oggetto di contratto o di dichiarazione di coltivazione, provvede a raggruppare i dati relativi alle superfici contrattate distintamente per regione e per singola provincia. I dati così raggruppati saranno inseriti dal CED-AIMA in supporti magnetici da consegnare agli uffici periferici per il tabacco in modo che questi ultimi possano ottenere elaborati meccanografici idonei a consentire la rilevazione immediata dei contratti stipulati nel territorio di competenza, ai fini del controllo durante la fase vegetativa, nonché dei contratti plurimi stipulati sulla stessa superficie catastale.

Il CED-AIMA redige, inoltre, al più presto, i tabulati anonimi varietali contenenti i dati complessivi delle superfici e delle quantità provinciali e regionali.

I tabulati indicati nel precedente comma vengono resi pubblici.

Il CED-AIMA provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, a realizzare il collegamento in rete dei terminali presso gli uffici periferici per il tabacco dell'AIMA».

Nell'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui venga accertata, in modo inequivocabile, la presenza di contratti plurimi sulla stessa particella e superficie catastale, in violazione di quanto previsto dal

regolamento CEE n. 1726/70, tutti i contratti interessati verranno considerati inidonei ad ottenere benefici comunitari di qualsiasi tipo».

Art. 2.

Il decreto 25 gennaio 1989 del Ministro-Presidente dell'AIMA è integrato e modificato come segue:

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

«Le disposizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 per i tabacchi dei raccolti 1989 e 1990 si applicano anche ai tabacchi dei raccolti 1991, 1992 e 1993».

Nell'art. 3, secondo comma, sono soppresse, dal raccolto 1991, le parole «i sei mesi che seguono» e, di seguito, è aggiunto il seguente periodo: «Entro lo stesso termine deve essere fornita la prova, o l'impegno, di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 727/70».

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

«Le date del 30 aprile e del 15 maggio indicate nel primo comma dell'art. 3 sono rispettivamente sostituite dalle date del 15 maggio e del 30 maggio».

Art. 3.

Nell'allegato al decreto del Presidente dell'Azienda del 9 marzo 1989, al punto 1, dopo l'indicazione della produzione massima kg/Ha è aggiunta la specificazione della «Resa massima di cui al regolamento CEE n. 2501/87».

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal raccolto 1991.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

Il Presidente: SACCOMANDI

91A1868

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 23 aprile 1991 ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Agostino MANTOVANI, candidato nella lista Libertas per la prima circoscrizione Italia Nord-Occidentale, al seggio rimasto vacante a seguito della nomina a Ministro dell'agricolturae delle foreste dell'on. Giovanni GORIA.

91A1892

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, firmato a Parigi il 19 maggio 1990.

A seguito dell'emanazione della legge n. 53 dell'11 febbraio 1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 1991, che ha autorizzato, in data 19 marzo 1991, la ratifica dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, firmata a Parigi il 19 maggio 1990 ed essendosi verificate le condizioni previste all'art. 62, l'accordo è entrato in vigore sul piano internazionale e conseguentemente per l'Italia il 28 marzo 1991.

91A1867

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche (sede di Forlì):
sociologia dei processi culturali;
economia e finanza delle comunità europee;
scienza della politica (c.a.).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:
sociologia economica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:
pedagogia;
letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:
patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II;
zoocolture.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:
paleografia e diplomatica.

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:
struttura della materia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia;
geometria superiore;
fisica generale I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1874

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scuola superiore lingue moderne per interpreti e traduttori (sede di Forlì):
lingua italiana;
lingua straniera (inglese) con esercitazioni pratiche.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:
istituzioni di matematica.

Facoltà di economia e commercio:
tecnica amministrativa delle imprese di navigazione.

Facoltà di magistero:
sociologia dell'educazione;
storia romana.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica dei neutroni;
fisica sperimentale;
laboratorio di fisica I.

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
geometria;
istituzioni di economia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:
pedagogia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:
storia medioevale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria I;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto del lavoro.

Facoltà di economia e commercio:
economia e politica agraria.

Facoltà di farmacia:
chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
storia della filosofia;
pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a progammi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, San Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

3) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione; lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

6) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, primo lotto, della strada statale n. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

7) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dei lavori di completamento del primo lotto dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta: lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

8) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

9) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

10) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

11) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

12) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

13) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica, PS3/147B, disinquinamento dei Golfo di Napoli, rete canali e collettori, nell'area casertana, sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

14) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta, comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento primo lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione: lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

16) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

17) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «acquedotto Campania occidentale quarto lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez: lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

18) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo e quarto lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez: lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

19) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltatore Consorzio di bonifica di Caserta: lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

20) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la strada statale n. 264 e la strada provinciale Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS: lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

21) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.s. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS. Lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

22) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

24) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

25) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, titolo. II, legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 e entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

26) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL» finanziato confondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

27) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI. Lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

28) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108, V lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

29) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

30) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni, primo progetto 23/484a, secondo progetto 23/783a, III lotto sub comprensorio «M», finanziate dal consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

31) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'Autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988.

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

32) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni», primo progetto 23/484a, secondo progetto 23/783a, terzo progetto sub comprensorio «M», finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988.

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A1871

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 maggio 1991 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59 C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1991:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione seconda:

estrazione a sorte di:

n. 254 titoli di L. 100.000
» 336 titoli di » 500.000
» 2.273 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.466.400.000;

Emissione terza:

estrazione a sorte di:

n. 711 titoli di L. 100.000
» 1.045 titoli di » 500.000
» 3.713 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.306.600.000;

Emissione quarta:

estrazione a sorte di:

n. 237 titoli di L. 100.000
» 526 titoli di » 500.000
» 794 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.080.700.000;

Emissione quinta:

estrazione a sorte di:

n. 1.171 titoli di L. 100.000
» 1.644 titoli di » 500.000
» 5.264 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.203.100.000;

Emissione sesta:

estrazione a sorte di:

n. 394 titoli di L. 100.000
» 445 titoli di » 500.000
» 1.657 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.918.900.000.

2) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

estrazione a sorte di:

n. 32 titoli di L. 100.000
» 42 titoli di » 500.000
» 2.396 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.420.200.000;

Emissione 1975:

estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 146 titoli di » 500.000
» 2.517 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.591.200.000;

Emissione 1976:

estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 500.000
» 371 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 381.000.000.

3) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione Q:

estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 157 titoli di » 500.000
» 965 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.043.700.000.

4) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione seconda 1976:

estrazione a sorte di:

n. 382 titoli di L. 100.000
» 837 titoli di » 500.000
» 1.853 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.309.700.000.

5) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976.

estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 45 titoli di » 500.000
» 1.521 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.544.900.000;

Emissione seconda 1976:

estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 371 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 380.800.000.

6) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 100.000
» 215 titoli di » 500.000
» 1.508 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.622.500.000;

Emissione S:

estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 500.000
» 516 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 541.500.000;

Emissione T:

estrazione a sorte di:

n. 173 titoli di L. 1.000.000
» 42 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 383.000.000.

7) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 1.858 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.859.100.000;

Emissione 1977:

estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 100.000
» 118 titoli di » 500.000
» 1.348 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.411.300.000;

Emissione seconda 1977

estrazione a sorte di

n. 2 titoli di L. 100 000
» 11 titoli di » 500 000
» 428 titoli di » 1.000 000
» 10 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 483.700 000;

Emissione 1978:

estrazione a sorte di·

n. 18 titoli di L. 500 000
» 2.457 titoli di » 1 000.000
» 315 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L 4 041 000 000,

Emissione seconda 1978

estrazione a sorte di.

n 61 titoli di L. 500 000
» 3 695 titoli di » 1 000 000
» 173 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L 4 590 500 000;

Emissione 1979

estrazione a sorte di·

n 2 012 titoli di L 1 000 000
» 318 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L 3 602 000.000.

8) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE·

Emissione 1977

estrazione a sorte di·

n. 4 titoli di L. 100 000
» 11 titoli di » 500.000
» 292 titoli di » 1 000.000
» 6 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L 327 900 000.

9) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE.

Emissione 1979:

estrazione a sorte di.

n. 763 titoli di L. 1 000 000
» 497 titoli di » 5.000 000

per il complessivo valore nominale di L 3 248 000 000;

Emissione 1980

estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L 1 000 000
» 2 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 50 000 000

Totale generale L. 48.807.700.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati

91A1872

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Caduti angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189